

**Delib.G.R. 15 novembre 2006, n. 8/3519 <sup>(1)</sup>.**

**Estensione sperimentale dell'erogazione del prestito sull'onore all'evento «Costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose», L.R. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia».** <sup>(2)</sup>

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 8 gennaio 2007, n. 2, S.S. 12 gennaio 2007, n. 3.

(2) Si veda il D.Dirett. 28 dicembre 2006, n. 15624: Approvazione nuovo modello di "domanda di finanziamento"

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la *legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23* «Politiche regionali per la famiglia»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 2005 n. VIII/20 «Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura», in particolare il paragrafo 5.2 «Welfare della sussidiarietà» e l'obiettivo operativo 5.2.2.1 «Sviluppo politiche per la famiglia»;

Visto inoltre l'Obiettivo di Governo regionale per l'anno 2006 «G01 - Azioni integrate di promozione e tutela della famiglia» ed in particolare il prodotto 5.2.2.1.P02 relativo alla «predisposizione di un Piano per la realizzazione di misure a sostegno delle famiglie numerose e per la riduzione degli impedimenti alla creazione delle famiglie» e l'introduzione sperimentale di misure economiche a sostegno delle famiglie numerose anche attraverso la riallocazione delle risorse del «prestito sull'onore»;

Vista la Delib.G.R. n. 7/6998 del 23 novembre 2001 «Criteri e procedure per l'erogazione dei prestiti sull'onore in attuazione dell'art. 3 commi 2, 3, 4, 5 e 6 della *legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23*»;

Vista la lettera di incarico del 4 dicembre 2001 con la quale la Regione Lombardia ha «conferito mandato a Finlombarda s.p.a. per la gestione delle attività previste all'*art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R. 6 dicembre 1999 n. 23* con riferimento alla concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi e rilascio delle garanzie previste dalla normativa regionale di cui alla Delib.G.R. n. 2/6998 del 23 novembre 2001»;

Visto l'*art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 6 dicembre 1999 n. 23* che riconosce alla Regione l'obiettivo di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;

Visto l'*art. 3 comma 2 della L.R. n. 23/99* che prevede la concessione di «prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'*art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare*»;

Considerato che come previsto dalla Delib.G.R. n. 7/6998 del 23 novembre 2001 l'erogazione dei prestiti sull'onore è limitata alle famiglie con situazioni di temporanea difficoltà economica riferita ai seguenti eventi:

a. aumento del carico familiare derivante da parti gemellari o inserimento in famiglia di uno o più figli adottati;

b. perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno o entrambi i percettori di reddito, per una delle seguenti cause:

- decesso

- stato di detenzione

- stato di invalidità accertato, per il quale il soggetto risulta ancora in attesa della prevista provvidenza economica;

c. stato di disoccupazione dell'unico percettore di reddito con età superiore a 45 anni in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività dell'azienda presso cui prestava lavoro in qualità di dipendente;

Ritenuto di confermare gli eventi individuati nella sopra citata Delib.G.R. e di estendere in via sperimentale a partire dal 1° gennaio 2007 la possibilità di erogazione del prestito sull'onore all'evento «costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose» secondo i criteri e le modalità definiti nell'allegato 1 «Criteri e modalità per l'erogazione sperimentale del prestito sull'onore: evento costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la sperimentazione dell'erogazione del prestito sull'onore riferita all'evento «costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose» non comporta ulteriore spesa per il bilancio della Giunta regionale, in quanto ci si avvarrà delle risorse già stanziare per la costituzione e gestione dei fondi per la concessione dei prestiti sull'onore come stabilito dalla sopra citata Delib.G.R.;

Vagliate e fatte proprie le predette determinazioni; Ad unanimità dei voti espressi nella forma di legge

#### DELIBERA

1. di confermare i criteri per l'erogazione del prestito sull'onore stabiliti dalla Delib.G.R. n. 7/6998 del 23 novembre 2001;

2. di estendere in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2007, la possibilità di erogazione del prestito sull'onore all'evento «costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose»;

3. di approvare i criteri e le modalità che regolano il prestito sull'onore relativamente all'evento «costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose» di cui all'allegato n. 1 «Criteri e modalità per l'erogazione sperimentale del prestito sull'onore: evento costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose», parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che l'estensione dell'erogazione del prestito sull'onore riferita all'evento costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose non comporta ulteriore spesa per il bilancio della Giunta regionale, in quanto ci si avvarrà delle risorse già stanziare per la costituzione e gestione dei fondi per la concessione dei prestiti sull'onore come stabilito dalla sopra citata Delib.G.R.;

5. di demandare al Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale tutti gli adempimenti attuativi del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inserirla sul sito web della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale.

Allegato 1

## **CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE SPERIMENTALE DEL PRESTITO SULL'ONORE: EVENTO «COSTI PER L'EDUCAZIONE DEI FIGLI NELLE FAMIGLIE NUMEROSE»**

### **Scopo della sperimentazione**

La sperimentazione del prestito sull'onore relativamente all'evento «costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose» è finalizzata a promuovere ed avviare interventi di sostegno finanziario nei confronti delle famiglie impegnate nell'educazione e nella cura di un elevato numero di figli.

### **Natura dell'intervento**

Il prestito sull'onore è un prestito in denaro senza interessi, ovvero a «tasso zero», da restituire attraverso rate mensili, entro un periodo di tempo concordato, che non può superare i 5 anni. E perciò un contributo economico che richiede al cittadino beneficiario di essere parte attiva per superare le momentanee difficoltà economiche della propria famiglia.

### **Ammontare del prestito sull'onore**

Il prestito sull'onore può variare, a seconda dei casi, da un minimo di € 2.582 ad un massimo di € 7.746.

### **Incompatibilità del prestito sull'onore con altre prestazioni**

Non è possibile concedere il prestito sull'onore qualora la famiglia richiedente abbia ottenuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale.

### **Inammissibilità**

Sono esclusi dal prestito sull'onore i soggetti che hanno una situazione debitoria con gli Istituti di Credito che evidenzia l'assoluta incapacità di rimborso del prestito.

### **Categorie di beneficiari**

I beneficiari dei prestiti sull'onore sono le famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica.

Per famiglia si intende, ai sensi dell'art. 1 comma 1, della *L.R. n. 23/99* quella «definita dagli artt. 29 e 30 della Costituzione nonché quella composta da persone unite da vincolo di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia».

### **Requisiti**

Il richiedente il prestito sull'onore deve:

- risiedere in Regione Lombardia alla data di approvazione della presente deliberazione [1];
- avere un reddito complessivo non superiore a € 41.316,55;
- non avere avuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale.

### **Caratteristiche dell'evento «Costi per l'educazione dei figli nelle famiglie numerose»**

Nel nucleo familiare devono essere presenti almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni.

I «costi per l'educazione» sono riferiti alle spese sostenute e documentate dalla famiglia per:

1. l'acquisto arredi/accessori per l'infanzia;
2. il pagamento delle quote di iscrizione e integrazione rette per servizi prima infanzia, scuola materna, attività formative, sportive e ricreative extrascolastiche, assistenza domiciliare;
3. spese mediche, sanitarie e socio-sanitarie non coperte dalle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Regionale (L.E.A. nazionali e ulteriori L.E.A. previsti per i cittadini lombardi).

Il nucleo familiare di riferimento, ai fini della determinazione del reddito complessivo, è costituito da tutti i soggetti conviventi, come certificato dallo stato di famiglia.

Alla formazione del reddito familiare concorrono tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF percepiti dai componenti del nucleo familiare, come sopra definito, considerati al lordo delle ritenute fiscali.

Il reddito di riferimento è quello documentato dall'ultima dichiarazione o certificazione dei redditi presentata.

Al reddito familiare dichiarato si applicano le seguenti detrazioni:

- € 2.065,83 per ogni figlio minore a carico (il «concepito» è da considerarsi quale figlio a carico);
- € 4.131,66 per ogni figlio disabile a carico.

Il reddito familiare complessivo, così determinato al fine della concessione del prestito sull'onore, non deve superare il limite di € 41.316,55.

[1] Nel caso di famiglie extracomunitarie è necessario che siano in possesso del permesso di soggiorno e/o della carta di soggiorno.